Comune di Cocquio Trevisago
Provincia di Varese

Via Roma,54

Tel 0332/975151
Fax 0332/700977

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 del 28/04/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E VALORE AREE EDIFICABILI ANNO 2023

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 20:30, in videoconferenza mediante zoom, ai sensi del Regolamento appr. con del. CC n. 13 del 31.03.2022,, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria Seduta **Pubblica**,di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	CENTRELLA DANILO	SI		8	FASTAME SARA	SI	
2	MORETTI MONICA	SI		9	POZZI MARIA	SI	
3	CASTELLINI GIANNI MARIO		NO	10	ANDREOLI ANDREA	SI	
4	PASSERI DAVIDE	SI		11	BALLARIN DARIA	SI	
5	CRUGNOLA MAURIZIO	SI		12	GRIFFINI VITTORIO	SI	
6	POTENZONI IVAN PAOLO	SI		13	MUNARETTO GIORGIO	SI	
7	PANE RAFFAELA	SI					

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

È presente l'Assessore esterno Emanuele Carlo Servino.

Assiste Il Segretario Comunale Dott. Francesco De Paolo
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Danilo Centrella nella sua qualità di Il Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E VALORE AREE EDIFICABILI ANNO 2023

Relaziona sul punto, che è propedeutico all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025, l'Assessore esterno Servino;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
- il D. Lgs. 14.3.2011, n. 23 attuativo degli artt. 2 e 7 della legge 5.5.2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale municipale;
- l'art. 8 del D.lgs. n. 23/2011 di istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) decorrente dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi a beni non locali, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- il D.L. 6.12.2011, N. 201, come modificato con legge di conversione n. 214/2011 e s.m.i. che ha anticipato, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale a decorrere dall'anno 2012 (art. 13);
- la Legge n. 147/2013 (di stabilità) che ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione dell'imposta Unica Comunale (IUC);

Premesso che:
- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerata La decisione della Corte Costituzionale n. 209/2022 che testualmente dispone quanto segue:

- *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante*

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[]per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

- *dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;*
- *dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;*

Considerato che la Corte Costituzionale riscrive, pertanto, il comma 741 legge n. 160/2019 che, in base alle abrogazioni decise, diventa: "*per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente*".

Rilevato che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Nel caso di affidamento congiunto, l'abitazione individuata è comunque una sola, ovvero quello dove risiede il minore;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Considerato altresì che:

- ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Nel caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme

derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la precedente disciplina IMU;
- ai sensi del comma 758. sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
  a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  c) ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  d) ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Il Comune di Cocquio Trevisago ricade in detta fattispecie;

Evidenziato che:
- per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;
- vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la precedente disciplina IMU;

Vista la struttura delle nuove aliquote IMU indicata dai commi compresi tra il 748 e il 755 dell'articolo 1 della medesima legge 160/2019, che fissa l'aliquota base nella misura dello 0,86%, ad eccezione delle altre fattispecie indicate nei commi 748, 749, 750, 751, 752, per le quali la norma detta ulteriore disciplina, in considerazione dell'abrogazione della TASI, con la conseguente necessità di adeguare le aliquote IMU 2021 al fine di garantire il gettito derivante dal precedente assetto IMU e TASI;

Rilevato che:
- presupposto dell'imposta ex art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019*,* è il possesso di: fabbricati, esclusa l'abitazione principale (ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9) - aree fabbricabili - terreni agricoli;
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'agevolazione si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria;
- per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 novembre 1998, n. 431, l'imposta si determina applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 della L. 160/2019, ridotta al 75%;
- continua ad applicarsi la riduzione del 50% alla base imponibile per le unità immobiliari, eccetto le categorie A1, A8, A9, concesse in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il proprietario possieda un altro immobile in aggiunta a quello concesso in uso gratuito, all'interno dello stesso comune e lo destini a propria abitazione principale;
- la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, analogamente alla precedente disciplina;

- il comma 751, dell'art. 1, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che: "*a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU";*

Vista la Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) art. 1, commi 81 - 82 che inserisce all'art. 1, comma 759 legge n. 160/2019 la lettera g-bis stabilendo "l'esenzione IMU su immobili occupati". L'esenzione dal pagamento dell'IMU è pertinente agli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e invasione di terreni o edifici (633 c.p.) ovvero per i casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale. Per fruire del beneficio il soggetto passivo è tenuto a comunicare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione al Comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto MEF da emanarsi entro il 1° marzo 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali; analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14%, solo per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Rilevato che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2023 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, in quanto solo a decorrere dal 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, potranno agire con riferimento alle sole fattispecie individuate con decreto del Ministero delle Finanze accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, come confermato dalla Risoluzione del Dipartimento dell'Economia e delle Finanza n. 1/2020 avente ad oggetto "*Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote";*

Richiamato l'articolo 1 della L. 160/ 2019 - commi dai 748 ai 755 – il quale prevede che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), adottato in attuazione delle facoltà indicate dal comma 777 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, con propria deliberazione n. 15 del 30/5/2020, esecutivo ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2022 con la quale si è provveduto ad approvare le aliquote IMU per l'esercizio 2022;

Ravvisata la necessità di confermare la misura delle aliquote IMU 2023 e delle detrazioni, già previste nel 2022, con decorrenza dal 01.01.2023 nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito precedentemente raggiunti, e precisamente:

ALIQUOTE IMU 2023	
Fattispecie Immobili	**Aliquota Applicata**
Abitazione principale (di lusso) classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5‰ (5 per mille) (con detrazione di € 200,00)
Fabbricati rurali strumentali (art. 9 co.3-bis DL 557/93)	1‰ (1 per mille)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	1‰ (1 per mille) (**Esenti** dal 2022)
Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, L. n. 160/2019)	7,6‰ (7,6 per mille) (**Esenti**))
Immobili produttivi del Gruppo "D"	10‰ (10 per mille) di cui la quota pari al 7,6‰ a favore dello Stato
Altri fabbricati	10‰ (10 per mille)
Aree fabbricabili	10‰ (10 per mille)

Ritenuto opportuno, inoltre, confermare per le aree edificabili, ai fini dell'imposta municipale propria, i valori venali medi indicativi resi dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed allegati alla presente alla **lettera a)** quale parte integrante e sostanziale della presente;

Viste le disposizioni relative alla modalità di calcolo dell'IMU, a partire dal 2020, contenute nell'articolo 1 della citata Legge 160/2019, comprensive di specifiche disposizioni per l'anno 2020 e precisamente:

- *761. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.*
- *762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio,*

sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021 ed in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto quale atto necessario per consentire ai comuni di selezionare le fattispecie di interesse, nonché quale provvedimento cui è demandata la definizione delle modalità di elaborazione e successiva trasmissione del prospetto stesso al Dipartimento delle finanze;

Conseguentemente, atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160/2019, dall'anno 2021, solo da tale anno ed in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote tramite apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, appare evidente che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756;

Vista la legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre 2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023, in particolare l'articolo1, comma 837 rubricato "Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019, che incide sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU, contenuta nella legge di bilancio 2020.

Dato atto che non si ha notizia né dell'avvenuta disponibilità del modello di prospetto di cui sopra, né dell'adozione (e conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui sopra ed al predetto comma 756;

Considerato che:
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 767*, "le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.";*

- con il Decreto Ministeriale 20 luglio 2021 (GU 16/08/2021) sono state individuate le specifiche tecniche per l'invio telematico, tramite il Portale del federalismo fiscale, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate comunali, al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni necessarie al pagamento;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";*

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) secondo cui, in assenza di una delibera correttamente approvata e tempestivamente pubblicata, si applicano le aliquote di base fissate dalla normativa nazionale, previste dai commi 748 – 755 dell'art. 1 della L. 160/2019, in luogo delle aliquote vigenti nell'anno precedente;

Visto l'articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 che ha disposto il differimento al 31/03/2023 per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 e l'art. 1, comma 775, della Legge 29/12/2022 n. 197 (legge di Bilancio per l'anno 2023) ne ha disposto l'ulteriore differimento al 30/04/2023, autorizzando per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino alla predetta data (articolo 3, commi 5-septiesdecies e comma 5-duodevicies);

Visto che nel corso della seduta della Conferenza Stato città ed autonomie locali del 18 aprile 2023, è stata approvata la proroga del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni dal 30 aprile al 31 maggio prossimo, che verrà a breve formalizzata con apposito decreto del Ministro dell'Interno;

Rilevato che la proroga riguarda anche i termini per l'approvazione o la modifica delle delibere di approvazione delle delibere riguardanti le entrate comunali, comprese quelle della TARI (PEF-regolamento-tariffe), che sono state allineate con i termini di approvazione del bilancio dall'art. 3, comma 5-*quinquies* del dl 228/2021 e s.m.i., qualora questi ultimi siano fissati in data successiva al 30 aprile di ciascun anno;

Visti
• Il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;
• Lo Statuto Comunale;
• Il vigente Regolamento di Contabilità;
• Il il D.Lgs 118/2011 aggiornato dal D.Lgs. 126/2014;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile;

Proceduto alla votazione resa per appello nominale con il seguente esito:

Presenti n. 12, Votanti n. 8, Favorevoli n. 8, Contrari n. 0, Astenuti n. 4 (Andreoli, Ballarin, Griffini, Munaretto);

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di approvare e confermare la misura delle aliquote IMU 2023 e delle detrazioni, già previste nel 2022, con decorrenza dal 01.01.2023 nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito precedentemente raggiunti, e precisamente:

ALIQUOTE IMU 2023	
Fattispecie Immobili	**Aliquota Applicata**
Abitazione principale (di lusso) classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5‰ (5 per mille) (con detrazione di € 200,00)
Fabbricati rurali strumentali (art. 9 co.3-bis DL 557/93)	1‰ (1 per mille)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	1‰ (1 per mille) (**Esenti** dal 2022)
Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, L. n. 160/2019)	7,6‰ (7,6 per mille) (**Esenti**))
Immobili produttivi del Gruppo "D"	10‰ (10 per mille) di cui la quota pari al 7,6‰ a favore dello Stato
Altri fabbricati	10‰ (10 per mille)
Aree fabbricabili	10‰ (10 per mille)

Di approvare per le aree edificabili, ai fini dell'imposta municipale propria, i valori venali medi indicativi resi dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed allegati alla presente alla **lettera a)** quale parte integrante e sostanziale della presente.

Di dare atto che è prevista una detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale appartenente alle categorie A1-A8 e A9.

Di prendere atto che, ai sensi delle disposizioni contenute nel nuovo regolamento IMU 2020, è equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Di dare atto che la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario, è considerata abitazione principale.

Di dare atto che i terreni agricoli che insistono nel Comune di Cocquio Trevisago sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27.12.1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993.

Di rilevare che continua ad applicarsi la riduzione del 50% alla base imponibile per le unità immobiliari, eccetto le categorie A1, A8, A9, concesse in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il proprietario possieda un altro immobile in aggiunta a quello concesso in uso gratuito, all'interno dello stesso comune e lo destini a propria abitazione principale.

Di considerare che il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze finalizzato ad individuare le fattispecie per le quali è possibile variare le aliquote, non è ancora stato emanato.

Di dare atto che la modalità di calcolo per l'anno 2023 sono state determinate in conformità alla normativa vigente e all'apposito regolamento, assumendo a riferimento le indicazioni della Circolare 1/DF del 18 marzo 2020.

Di provvedere ad inviare, entro il termine perentorio del 14 ottobre, esclusivamente per via telematica, la conseguente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata da comma 767 e 779 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 così come modificati dalla Legge di Bilancio 2023;

Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e in particolare all'art. 29 disponendo la pubblicazione sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto alla votazione resa per appello nominale con il seguente esito:

Presenti n. 12, Votanti n. 8, Favorevoli n. 8, Contrari n. 0, Astenuti n. 4 (Andreoli, Ballarin, Griffini, Munaretto);

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
Dott. Danilo Centrella	Dott. Francesco De Paolo

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.

COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO

Provincia di Varese

Settore Economico - Finanziario – Ragioneria

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E VALORE AREE EDIFICABILI ANNO 2023

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Motivazione:

Li, 19/04/2023

Il Responsabile Settore
RAVIZZOLA MARUSKA / InfoCamere S.C.p.A.

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.

COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO

Provincia di Varese

Settore Economico - Finanziario – Ragioneria

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E VALORE AREE EDIFICABILI ANNO 2023

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

Li, 19/04/2023

Il Responsabile Settore
RAVIZZOLA MARUSKA / InfoCamere S.C.p.A.

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.

Comune di Cocquio Trevisago
Provincia di Varese

Via Roma,54

Tel 0332/975151
Fax 0332/700977

ALLEGATO AL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 9 del 28/04/2023

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data 04/05/2023 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
DE PAOLO FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.

COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO

Provincia di Varese
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Stima valori aree edificabili.

AMBITI RESIDENZIALI	UTILIZZAZIONE Fondiaria/Territoriale	VALORE
Media densità	0,8 mc/mq	€ 80,00/mq
Bassa densità	0,6 mc/mq	€ 60,00/mq
Interesse paesistico	0,5 mc/mq	€ 50,00/mq
Verde privato	0,3 mc/mq	€ 30,00/mq
Soggetti a PcR	0,9 mc/mq 0,7 mc/mq 0,6 mc/mq	€ 63,00/mq € 49,00/mq € 42,00/mq
Soggetti a Piano Attuativo	1 mc/mq 0,5 mc/mq	€ 50,00/mq € 25,00/mq
Di compensazione	0,4 + 0,3 mc/mq	€ 35,00/mq
Trasformazione TR2	0,53 mc/mq	€ 27,00/mq
Trasformazione TR1	Caso particolare non standardizza-bile in funzione delle diverse modalità attuative previste dal Documento di Piano	

AMBITI PRODUTTIVI	UTILIZZAZIONE Fondiaria/Territoriale	VALORE
Completamento	0,65 mq/mq	€ 80,00/mq
Soggetti a PcP	0,80 mq/mq	€ 69,00/mq
Soggetti a PA	0,80 mq/mq	€ 50,00/mq

AMBITI TERZIARI/COMMERCIALI	UTILIZZAZIONE Fondiaria/Territoriale	VALORE
Completamento	0,65 mq/mq	€ 100/mq
Soggetti a PA	0,65 mq/mq	€ 50/mq

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE TERRITORIO
Geom. Maria Chiara Bonetti

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. N. 82/2005

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Cocquio Trevisago, 04/05/2023
Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Maruska Ravizzola

Via Roma 54 - 21034 Cocquio Trevisago (VA) - tel. 0332 975151 - fax 0332 700977
e mail utc@comune.cocquio-trevisago.va.it